



MINISTERO
DELL'INTERNO



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA


**ACCORDO PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA
INTEGRATA
TRA
IL MINISTERO DELL'INTERNO
E
LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

IL MINISTERO DELL'INTERNO

E

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

- VISTA** la legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la legge 7 marzo 1986, n. 65, recante "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale";
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO** l'art. 31, comma 7 lett. b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2003);
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTA** la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";



- VISTO l'art. 1, comma 439, delle legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)";
- VISTO il decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
- VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
- VISTO l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, recante "Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di Polizia Amministrativa", ai sensi del quale sono previste forme di collaborazione, in via permanente, tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, per il perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini;
- VISTA la legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9, recante "Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale";
- VISTA la legge regionale 12 dicembre 2014, n.26 recante norme per il riordino del sistema Regione - Autonomie locali, ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione delle funzioni amministrative;
- VISTA la legge 7 agosto 2015, n.124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, che definisce "la cornice organica



di strumenti attraverso i quali i diversi livelli di governo sono chiamati a cooperare per l'integrazione delle politiche che hanno come obiettivo l'innalzamento dei livelli di sicurezza";

VISTO

il decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017 concernente la Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi;

VISTE

le "Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata" approvate ai sensi dell'art. 2, comma 1 del citato decreto legge n. 14 del 2017 con Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata (in seguito "Linee generali");

PRESO ATTO

dei positivi risultati raggiunti con il Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 27 marzo 2007 ed il secondo Protocollo d'Intesa sottoscritto il 5 luglio 2010;

CONSIDERATA

l'esigenza di convenire alla stipula di un nuovo Accordo in materia di politiche integrate di sicurezza urbana diretto a perfezionare la collaborazione e le sinergie di sicurezza tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle rispettive attribuzioni e nella cornice delineata dalle sopra richiamate "Linee generali";

RITENUTO

di dare attuazione alla predetta esigenza attraverso l'individuazione di progetti in sintonia con le suindicate "Linee generali", afferenti la formazione e l'aggiornamento professionale integrato, i Patti locali in materia di sicurezza integrata, l'implementazione dello scambio informativo e l'interconnessione delle sale operative delle Forze di polizia e dei Corpi della Polizia locale.

Tutto ciò premesso e considerato, stipulano il seguente

ACCORDO PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA

tra

il Ministero dell'Interno

e

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia



Articolo 1

(Oggetto dell'Accordo)

1. Oggetto dell'Accordo è l'individuazione dei progetti volti alla promozione della sicurezza integrata che il Ministero dell'Interno, attraverso il sistema delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominati Parti) si impegnano a realizzare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche con la collaborazione degli Enti locali interessati.

Articolo 2

(Efficacia delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 3

(Progetto 1. Attività di aggiornamento professionale integrato)

1. Le Parti, in sintonia con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c) del d.l. 14/2017, concordano sull'opportunità di sviluppare progetti in tema di aggiornamento professionale integrato del personale delle Forze di polizia e dei Corpi della Polizia locale.
2. Le iniziative di cui sopra sono finalizzate ad assicurare l'aggiornamento del personale della Polizia locale, conformemente al programma formativo annuale di cui all'art. 20, comma 7, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 "Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale".
3. Allo scopo di migliorare la professionalità di tutti gli operatori e di creare le condizioni per una sempre maggiore sinergia - nel quadro delle iniziative in tema di sicurezza integrata e urbana - si svolge l'aggiornamento professionale integrato volto ad approfondire le tematiche relative a quei settori nei quali il personale delle Forze di polizia e delle Polizie locali è chiamato ad operare congiuntamente: polizia di prossimità; interconnessione delle sale operative; concorso nei servizi di vigilanza del territorio da parte della Polizia locale; controllo del territorio ai fini della tutela della sicurezza urbana; utilizzo della videosorveglianza; nuove fenomenologie criminali e, più in generale, fattispecie delittuose che destano



maggior allarme sociale nella Regione; comunicazione e diffusione della cultura della legalità; modalità di raccolta dei dati afferenti il disordine urbano e gli episodi di inciviltà; disciplina dell'immigrazione; sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai cantieri edili; contraffazione di documenti; problematiche concernenti i minori; controllo degli esercizi pubblici; associazionismo antiracket e antiusura, cittadinanza attiva nella sicurezza partecipata.

4. Il Tavolo tecnico di cui all'articolo 7 può proporre al Prefetto di Trieste altri temi di interesse trasversale su cui sviluppare iniziative di aggiornamento integrato volte a fornire ai partecipanti conoscenze pratiche e a favorire la condivisione di metodologie e procedure al fine di ottimizzare i risultati e gestire in concreto le risorse in modo integrato e sinergico.
5. Nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione degli operatori, gli eventi formativi realizzati nell'ambito del progetto di aggiornamento professionale integrato potranno essere programmati su base locale o regionale (limitatamente ad un solo giorno), in armonia con le attività formative in essere e utilizzando, oltre alle strutture regionali, delle Unioni Territoriali Intercomunali e Comunali - in accordo con gli Enti locali - anche la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste ed eventuali sedi delle Forze di polizia, nel territorio regionale.
6. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento professionale integrato può essere estesa al personale del Corpo Forestale Regionale, della Direzione centrale della protezione civile regionale e di altri soggetti istituzionali che operano sul territorio in maniera sinergica con le Forze di polizia qualora, in relazione al tema trattato, si ravvisi un interesse a favorire uno scambio di esperienze e una condivisione di procedure.
7. I costi per la partecipazione dei singoli operatori sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

Articolo 4

(Progetto 2. Patti per l'attuazione della sicurezza urbana)

1. Nell'ambito dell'attività di cooperazione interistituzionale le Parti si impegnano, secondo le rispettive competenze, a promuovere Patti locali per la sicurezza, al fine di favorire lo sviluppo di azioni coordinate e condivise da attuare nell'ambito



delle progettualità elaborate congiuntamente dagli Enti locali e dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e volte a prevenire e reprimere la diffusione di fenomeni illeciti e di devianza sociale e a promuovere la legalità.

2. Nell'ambito del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, emanato annualmente ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 9/2009, sono indicate le modalità con cui la Regione concorre al sostegno delle progettualità da realizzare anche in accordo con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 della presente Intesa.
3. I Patti locali, esaminati in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono finalizzati alla realizzazione di politiche e interventi integrati che, a livello locale, si configurano come i più idonei a rispondere efficacemente alle criticità rilevate in materia di sicurezza a livello locale.
4. Avuto riguardo alle singole realtà, i Patti possono riguardare, tra l'altro: il rafforzamento dei dispositivi di videosorveglianza, la condivisione delle informazioni e dei dati raccolti dalle Polizie locali e dalle Forze di polizia dello Stato, anche mediante l'utilizzo congiunto degli strumenti tecnologici in dotazione, l'implementazione dei controlli coordinati e congiunti del territorio tra Polizie locali e Forze di polizia dello Stato in zone e/o orari determinati, lo sviluppo di azioni per la rassicurazione della comunità civica rivolte specialmente alle fasce più deboli della popolazione, gli interventi per la riqualificazione dello spazio urbano e contro il degrado ambientale, gli interventi volti all'inclusione sociale, all'educazione alla legalità e al contrasto al fenomeno del bullismo e vandalismo anche mediante il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nonché delle componenti della società civile attraverso le reti di solidarietà e coesione sociale.
5. I Patti, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, potranno inoltre riguardare progetti di cittadinanza attiva per la promozione della sicurezza partecipata nonché iniziative per il contrasto e la prevenzione della violenza sulle donne e la violenza domestica.
6. Ai Patti di cui al presente articolo può essere richiesta la partecipazione anche del Corpo Forestale Regionale nell'ambito delle materie e delle attività di competenza.



7. Qualora dai Patti, di cui al presente articolo, consegua l'attivazione di sistemi di videosorveglianza locale, le Parti concordano sulla necessità di verificarne la conformità alle vigenti disposizioni che regolano la materia e alle specifiche tecniche e di interoperabilità definite dal Ministero dell'Interno necessarie alla realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto 4 del presente Accordo.
8. Le progettualità e le azioni sono fondate sull'analisi dei dati raccolti anche mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5, comma 1.

Articolo 5

(Progetto 3: Scambio informativo tra le Polizie locali e le Forze di polizia)

1. Le Parti considerano di comune interesse strategico continuare a mantenere attivo il progetto già sviluppato nei due Protocolli precedenti denominato "Sistema informativo comune" (S.I.C.) e volto a favorire l'integrazione dei dati afferenti ai fenomeni di criminalità, alle situazioni di disordine urbano e agli episodi di inciviltà, al fine di orientare - nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali - le proprie azioni di intervento.
2. Le informazioni di cui al comma 1:
 - a) riguardano le statistiche sull'andamento della delittuosità, elaborate in forma consolidata e con dati resi anonimi¹ dal CED interforze ex art. 8, della legge 121/1981, e quelli relativi agli episodi di inciviltà e degrado urbano rilevati dalle Polizie locali, raccolti telematicamente ed in possesso della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - b) sono concentrate in un archivio unificato presso la Prefettura di Trieste, che costituisce il nucleo centrale del S.I.C., regolato da un disciplinare operativo riguardante le procedure relative alla sua alimentazione, consultazione e funzionamento;

¹ In ogni caso, in un'ottica di tutela della privacy, non saranno trasmessi e utilizzati per le finalità del presente Accordo rilievi statistici che, per la loro ridotta entità numerica, consentirebbero l'agevole identificazione dei soggetti interessati secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti personali per scopi statistici o scientifici (Provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 16 giugno 2004).



- c) sono rese disponibili sia in forma statistica sia mediante l'integrazione con i sistemi cartografici regionali che consentono la visualizzazione territoriale dei fenomeni.
3. i dati di cui al precedente comma riguarderanno elaborazioni sul numero dei reati, anche di natura contravvenzionale, di cui agli artt. 600 octies, 624, 624-bis, 633, 634, 635, 639, 659, 687, 688, 689, e 726 c.p. nonché i reati di vendita, offerta e cessione di stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
 4. Avuto riguardo ad esigenze specifiche di analisi di contesto in tema di sicurezza integrata e urbana delle singole realtà territoriali, potrà essere verificata la possibilità, sentito il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il tramite del Gabinetto del Ministro, di individuare, ai fini dello scambio informativo, elaborazioni sul numero di altre tipologie di reato, ove in possesso o comunque già predisposte dallo stesso Dipartimento della Pubblica Sicurezza per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.
 5. Le Parti concordano sull'opportunità di rendere fruibile il sistema anche da parte delle altre Prefetture territoriali, nonché delle Questure e dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. A tal fine è istituito un tavolo di lavoro presso la Prefettura di Trieste con la partecipazione dei soggetti coinvolti al fine di valutare le specifiche esigenze e le modalità di fruizione delle informazioni.
 6. Le Parti concordano sull'opportunità di garantire la fruibilità del sistema anche alla Direzione centrale della protezione civile della Regione nonché al Corpo Forestale Regionale con le modalità concordate in sede di Tavolo tecnico, previo parere dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
 7. I risultati della raccolta integrata costituiscono supporto all'attività decisionale delle Parti.
 8. Le Parti verificano, previo parere dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza la possibilità e le concrete modalità di realizzazione, in via sperimentale, del collegamento delle Polizie locali alla banca dati del CED Interforze di almeno i cinque maggiori Comuni del Friuli Venezia Giulia, anche avvalendosi



dell'esperienza maturata nella realizzazione del progetto nazionale Sicurezza in Comune (SiCom), al fine di:

- a) acquisire in tempo reale le informazioni da postazioni fisse presso i comandi delle polizie municipali, relative a veicoli e documenti rubati o smarriti e stato dei permessi di soggiorno;
 - b) raccogliere denunce relative a veicoli e documenti rubati o smarriti e aggiornare direttamente le banche dati centrali gestite dal CED Interforze, con rilascio di copia della denuncia al cittadino e inoltro automatico della pratica in tempo reale, tramite strumenti telematici e PEC, alla competente Autorità Giudiziaria;
 - c) segnalare, monitorare e creare appositi report relativi alle attività di cui alle lettere a) e b) verso le strutture designate dal Ministero dell'Interno.
9. La tipologia di informazioni contenute nel CED sono rese accessibili in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
10. Gli oneri relativi alle dotazioni informatiche necessarie allo sviluppo del progetto sono a carico della Regione, mentre gli oneri relativi al personale tecnico-operativo dedicato al progetto sono a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.
11. Le iniziative su questo versante potranno riguardare anche la definizione di procedure di tipo informatico per garantire la possibilità per le Forze di polizia di accedere:
- a) ai dati anagrafici della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989;
 - b) alle banche dati comunali relative alle carte d'identità rilasciate, alle autorizzazioni ovvero alle segnalazioni certificate di inizio attività afferenti al settore del commercio, all'*housing* sociale, osservanza degli obblighi scolastici, richieste di contributi o altre forme di sostegno.

Articolo 6

*(Progetto 4. Interconnessione delle Sale Operative delle Forze di polizia
e dei Corpi della polizia locale)*

1. Le Parti concordano sulla necessità di portare a completamento la realizzazione del sistema di interconnessione delle sale operative delle Forze di polizia dello Stato e delle Polizie locali nei capoluoghi di provincia anche mediante la predisposizione dei necessari disciplinari operativi.
2. Le Parti concordano sull'opportunità di sviluppare ulteriormente le progettualità già avviate per conseguire le più ampie sinergie tra le sale operative delle Forze di polizia a competenza generale e quelle dei Corpi di Polizia locale e migliorare l'impiego delle risorse sul territorio e consentire tempestività di intervento.
3. Le Parti concordano altresì di sviluppare le suindicate progettualità anche per consentire un collegamento con la Sala Operativa della Protezione Civile regionale di Palmanova attivabile dal Prefetto esclusivamente in caso di eventi emergenziali e calamitosi secondo procedure che saranno concordate nel Gruppo di lavoro paritetico.
4. Al fine di favorire il trasferimento delle immagini gestite da sistemi di videosorveglianza locale, le Parti concordano sulla necessità della preventiva verifica di compatibilità delle procedure e delle tecnologie, in conformità alle vigenti disposizioni che regolano la materia e alle direttive ministeriali.
5. I costi relativi alla realizzazione degli interventi sono a carico delle Parti secondo specifiche intese e in ragione delle relative competenze.
6. Per le suindicate finalità la Regione favorisce la condivisione con le Forze di polizia dei dati provenienti dagli apparati di videosorveglianza e rilevamento targhe di cui ha direttamente o indirettamente la disponibilità e contribuisce con finanziamenti alla realizzazione di appositi progetti.

Articolo 7

*(Responsabili del coordinamento generale e di progetto.
Tavoli tecnici)*

1. Le Parti nominano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, un rappresentante della rispettiva Amministrazione (*Responsabile del coordinamento*) incaricato delle

attività generali di coordinamento e di attuazione dei programmi e degli impegni assunti.

2. Le Parti, inoltre, per ciascuno dei progetti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6, nominano il relativo "Responsabile di progetto" e procedono d'intesa all'individuazione dei componenti di appositi *tavoli tecnici* per ciascuno dei sopra indicati progetti.

3. Ai Responsabili del coordinamento generale compete:

a) la promozione di verifiche periodiche, almeno annuali, volte all'attuazione dell'Intesa e alla soluzione dei problemi emersi;

b) l'armonizzazione delle programmazioni definite dai Responsabili di progetto, con riferimento alle attività che abbiano incidenza in diversi progetti;

c) l'inoltro della programmazione annuale dei progetti alle rispettive Amministrazioni per la relativa approvazione;

d) la facoltà di proporre alle Parti le integrazioni di carattere generale alla programmazione che si rendano necessarie per l'attuazione dei progetti;

e) la raccolta delle istanze di modifiche ai contenuti dell'Intesa, sempre in sintonia con le suindicate "Linee generali", per la trasmissione alle rispettive Amministrazioni per le connesse valutazioni.

4. Ai Responsabili di progetto compete:


a. la proposta di programmazione annuale del progetto;

b. la definizione operativa e la programmazione dei tempi di realizzazione delle diverse attività, nell'ambito delle scadenze definite per ciascuna area di collaborazione;

c. il coordinamento e la promozione del regolare funzionamento dei Tavoli tecnici sotto indicati;

d. l'attuazione delle attività previste e la formazione dei conseguenti atti.

5. Ai Tavoli tecnici - cui possono partecipare, di volta in volta e in ragione degli argomenti da trattare, rappresentanti dei Comuni capoluogo e degli altri Enti locali interessati o coinvolti nelle specifiche progettualità nonché esperti di settore - compete, per ciascuno dei seguenti progetti in tema di:



- a. *attività di aggiornamento professionale integrato*: approntare la programmazione annuale dell'aggiornamento professionale congiunto nonché i contenuti e le modalità organizzative delle sessioni e la relativa ripartizione degli oneri;
 - b. *Patti per l'attuazione della sicurezza urbana*: predisporre studi e progettualità finalizzati al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 4;
 - c. *scambio informativo tra le Polizie locali e le Forze di polizia*: definire i contenuti informativi da privilegiare e il programma di raccolta dei dati, valutandone semestralmente l'andamento e gli sviluppi; predisporre il disciplinare tecnico operativo del S.I.C. da sottoporre all'approvazione dei Responsabili del coordinamento generale, realizzare la fruibilità del CED interforze da parte della polizia locale dei Comuni aderenti alla sperimentazione;
 - d. *interconnessione delle sale operative delle Forze di polizia e dei Corpi della Polizia locale*: predisporre il disciplinare operativo, da sottoporre all'approvazione dei Responsabili del coordinamento generale; approntare le progettualità operative; monitorare periodicamente il programma di attività.
6. I Responsabili di progetto, entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno, presentano ai Responsabili del coordinamento generale una relazione sugli obiettivi raggiunti, sulle linee di indirizzo della successiva programmazione e sull'attività svolta dai Tavoli tecnici. I Responsabili del coordinamento generale presentano annualmente al Prefetto di Trieste e al Presidente della Regione una relazione volta a illustrare gli obiettivi perseguiti.
7. Il Prefetto di Trieste e il Presidente della Regione redigono un documento informativo congiunto per informare la Conferenza Unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 20 agosto 1997, n. 281 sullo stato di attuazione e di avanzamento dei progetti.

Articolo 8

(Altre forme di coordinamento)

1. Le Parti concordano, ferme restando le valutazioni di competenza dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che le analisi sviluppate attraverso le azioni di monitoraggio



di cui all'articolo precedente possono costituire elemento di valutazione ai fini dell'eventuale rimodulazione della rete dei presidi "di sicurezza territoriale" allo scopo di rafforzarne la presenza nelle zone caratterizzate da un maggior grado di disagio o da altre severe criticità.

2. La programmazione degli interventi di cui al comma 1 per le specifiche finalità del presente Accordo tiene conto delle priorità in rapporto agli indici di sicurezza, valutate anche in base alle informazioni desumibili dal S.I.C. (progetto n. 3), alla economicità e razionalità di gestione.
3. Subordinatamente alle indicate priorità, gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo potranno tener conto anche dei nuovi assetti della Polizia locale connessi alla creazione delle Unioni Territoriali Intercomunali di cui all'art. 5, della legge regionale 12 dicembre 2014, n.26.

Articolo 9

(Attuazione dell'Intesa)

1. All'attuazione dei programmi previsti dalla presente Intesa sovrintendono, per i profili di rispettiva competenza, il Prefetto del capoluogo di regione, in collaborazione con i Prefetti delle altre province, nonché uno o più rappresentanti regionali individuati dal Presidente della Regione.
2. La Regione attiva apposite forme di contribuzione logistica, strumentale o finanziaria da destinarsi all'attuazione dei programmi previsti dalla presente Intesa ovvero a progettualità straordinarie destinate al rafforzamento delle condizioni di sicurezza dei cittadini, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 439 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Fermi restando i principi generali, le Parti possono concordemente decidere di modificare i contenuti della presente Intesa, al fine di un miglior conseguimento degli obiettivi.

Articolo 10

(Durata)

1. La presente Intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.



MINISTERO
DELL'INTERNO



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

2. Le Parti si impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della sua scadenza per valutarne l'eventuale rinnovo.

IL PREFETTO DI TRIESTE

Annapaola Forzio

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Debora Serracchiani

ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO

Marco Minniti

ROMA, 7/10/2010